

Oggetto: Sub-emendamenti all'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 584 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Peppucci, Carissimi, Rondini, Mancini e Nicchi: "Ulteriori integrazioni e modificazioni alla l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)".

1) il comma 2 dell'articolo 299 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 7 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 584, è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, secondo un modello di presa in carico, mediante le articolazioni delle aziende unità sanitarie locali, compresi i consultori familiari, nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", garantisce:"

2) il comma 2 dell'articolo 303 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 10 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 584, è sostituito dal seguente:

"2. La Regione prevede strumenti tesi ad assicurare un effettivo diritto allo studio e la concreta possibilità di beneficiare del pluralismo delle offerte educative a partire dalla prima infanzia. Sostiene e supporta la continuità del percorso scolastico, in particolare per gli alunni con bisogni educativi speciali, anche mediante contributi diretti alle famiglie, nonché servizi e supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza."

3) dopo l'articolo 14 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 584 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

(Integrazioni all'articolo 408 della l.r. 11/2015)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 408 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

4-bis. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 298-bis si provvede con le risorse finanziarie già previste alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026 pari a euro 860.000,00 per l'esercizio 2024 e ad euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

4-ter. Per gli esercizi finanziari successivi l'entità della spesa di cui al comma precedente è determinata con la legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4-quater. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 298-ter è autorizzata, a decorrere dal 2025, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026. La spesa trova copertura per gli anni 2025 e 2026 nella riduzione di pari importo della spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/2021, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1, del bilancio di previsione 2024-2026."

Relazione tecnica

L'emendamento sub 1) risponde all'esigenza di chiarire meglio che la norma non determina effetti finanziari poiché il processo di presa in carico e l'erogazione delle prestazioni avviene nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", cioè di tutte quelle prestazioni che il sistema sanitario nazionale è tenuto a garantire mediante le risorse del Fondo Sanitario Nazionale.

L'emendamento sub 2) risponde ugualmente all'esigenza di chiarire la neutralità finanziaria della norma in quanto viene in gran parte ripresa la formulazione del vigente articolo 303 comma 2 della l.r. 11/2015, che già prevede, tra gli strumenti messi a disposizione dalla Regione per favorire il diritto allo studio degli studenti, contributi diretti alle famiglie, nonché servizi e supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza di ogni ordine e grado (contributi per l'acquisto di libri di testo, borse di studio eccetera). Allo stesso modo, la specificazione degli studenti con bisogni educativi speciali tra i beneficiari di tali interventi, rappresenta la volontà del legislatore regionale di ribadire i principi della Legge 170/2012 nel tutelare gli alunni e gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e il loro diritto all'istruzione e favorirne il successo scolastico. La norma pertanto non introduce nuovi interventi e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'emendamento sub 3) è volto ad integrare l'articolo 408 della l.r. 11/2015 (Norma finanziaria) al fine autorizzare i nuovi oneri derivanti dall'entrata in vigore degli articoli 298 bis (interventi a sostegno della natalità) e 298 ter (Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori). Pertanto con l'inserimento del comma 4-bis si dispone che al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 298-bis si provvede con le risorse finanziarie già previste alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026 pari a euro 860.000,00 per l'esercizio 2024 e ad euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. Per gli anni successivi al 2026, l'entità della spesa è determinata con la legge regionale di bilancio.

Con l'inserimento del comma 4-quater si dispone invece che per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 298-ter è autorizzata, a decorrere dal 2025, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026. La spesa trova copertura per gli anni 2025 e 2026 nella riduzione di pari importo della spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/2021, alla Missione 01 istituzionali, generali e di Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1, del bilancio di previsione 2024-2026.

I Consiglieri Regionali

primo firmatario PAOLA FIORONI  FIORONI

VALELIO LANCINI